

Legge regionale 15 dicembre 2014, n. 20.

Norme in materia di conferimento alle unioni montane delle funzioni amministrative già attribuite dalla Regione alle comunità montane e modifica alla legge regionale 14 marzo 2014, n. 3 (Legge sulla montagna).

La competente Commissione Consiliare in sede legislativa, ai sensi degli articoli 30 e 46 dello Statuto, ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Deroga all'applicazione dell'articolo 3 della legge regionale 14 marzo 2014, n. 3)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, lettera c) della legge regionale 14 marzo 2014, n. 3 (Legge sulla montagna), al fine di garantire continuità nella gestione delle funzioni amministrative in vista del riordino complessivo della materia conseguente alla legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), le funzioni amministrative di cui all'articolo 3 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 17 (Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca) sono mantenute in capo alle comunità montane fino alla chiusura delle pratiche relative alla programmazione comunitaria dello sviluppo rurale 2007 - 2013.

2. Relativamente alle funzioni di cui al comma 1, resta ferma la possibilità, per la Giunta regionale, di intervenire in via sostitutiva ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali), come da ultimo modificata dalla legge regionale 19 maggio 2011, n. 8.

Art. 2.

(Modifica dell'articolo 15 della l.r. 3/2014)

1. All'alinea del comma 2 dell'articolo 15 della l.r. 3/2014, le parole "31 dicembre 2014", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015".

Art. 3.

(Disposizioni di coordinamento)

1. Nelle leggi regionali specificate nel provvedimento di ricognizione previsto dall'articolo 10 della l.r. 3/2014, ogni riferimento alle comunità montane è da intendersi riferito alle unioni montane.

Art. 4.

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 15 dicembre 2014

Sergio Chiamparino

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 79

"Norme in materia di conferimento alle unioni montane delle funzioni amministrative già attribuite dalla Regione alle comunità montane e modifica alla legge regionale 14 marzo 2014, n. 3 (Legge sulla montagna)"

Presentato dalla Giunta regionale
il 1° dicembre 2014

Assegnato per l'esame in sede legislativa alla I Commissione permanente
il 10 dicembre 2014

Nominati correlatori: Antonio Ferrentino e Gian Luca Vignale

Approvato in I Commissione consiliare in sede legislativa l'11 dicembre 2014 con 42 voti favorevoli

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Note all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 3 della l. r. 3/2014 è il seguente:

“Art. 3. (Funzioni dell'unione montana)

1. L'unione montana esercita le funzioni di tutela, promozione e sviluppo della montagna conferite in attuazione delle disposizioni di cui all' articolo 44, secondo comma, della Costituzione e della normativa in favore dei territori montani.

2. L'unione montana, oltre alle funzioni di cui al comma 1, esercita:

a) le funzioni e i servizi propri dei comuni che gli stessi decidono di esercitare tramite l'unione;

b) le funzioni amministrative nelle materie di cui all' articolo 117 della Costituzione conferite dalla Regione ai comuni che, in ragione della specificità delle zone montane, sono esercitate in forma associata;

c) le funzioni già conferite dalla Regione alle comunità montane, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 4.

3. Nell'ambito delle funzioni di cui al comma 2, lettera c), l'unione montana svolge, in particolare, funzioni in materia di:

a) bonifica montana;

b) sistemazione idrogeologica ed idraulico-forestale;

c) economia forestale;

d) energie rinnovabili;

e) opere di manutenzione ambientale;

f) difesa dalle valanghe;

g) turismo in ambiente montano;

h) artigianato e produzioni tipiche;

i) mantenimento del servizio scolastico nelle aree montane;

j) incentivi per l'insediamento nelle zone montane;

k) informatizzazione;

l) incentivi per la ricomposizione fondiaria.

4. Le funzioni previste dal comma 2, lettera c), possono essere esercitate dalle unioni montane in convenzione tra loro.

5. In armonia con quanto previsto dalla legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di enti locali), l'unione montana può esercitare le funzioni fondamentali che i comuni sono tenuti a svolgere in forma associata in virtù dell'articolo 14, commi 27 e 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.”.

- Il testo dell'articolo 3 della l. r. 17/1999 è il seguente:

“Art. 3. (Funzioni amministrative conferite alle Comunità Montane)

1. Relativamente ai territori classificati montani le attribuzioni di cui al comma 1 dell'articolo 2, lettere d), e), f), g), h), l), q) sono conferite alle Comunità Montane.”.

- Il testo dell'articolo 14 della l. r. 34/1998 è il seguente:

“Art. 14. (Potere sostitutivo)

1. In caso di inadempienza degli Enti locali nell'esercizio delle funzioni e compiti amministrativi conferiti, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente per materia, invita gli stessi a provvedervi entro congruo termine, trascorso il quale ne dispone l'esercizio in sostituzione degli enti medesimi, con la conseguente attribuzione degli oneri finanziari agli enti inadempienti.”.

Nota all'articolo 2

- Il testo dell'articolo 15, comma 2, della l.r. 3/2014, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 15. (Abrogazioni)

2. A decorrere dal 31 dicembre 2015 sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) la legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo unico delle leggi sulla montagna);
- b) la legge regionale 1 luglio 2008, n. 19 (Disposizioni modificative della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 "Testo unico delle leggi sulla montagna");
- c) gli articoli 19 e 20 e le lettere b) e g) del comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di enti locali);
- d) l'articolo 6 della legge regionale 18 dicembre 2012, n. 14 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 "Disposizioni organiche in materia di enti locali". Modifiche alla legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 "Testo unico delle leggi sulla montagna");
- e) l'articolo 19 (Modifiche alla legge regionale 2 luglio 1999, n. 16) della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 18;
- f) l'articolo 25 (Modifiche alla legge regionale 2 luglio 1999, n. 16) della legge regionale 12 agosto 2013, n. 17.”.

Nota all'articolo 3

Il testo dell'articolo 10 della l.r. 3/2014 è il seguente:

“ Art. 10. (Funzioni esercitate dalle comunità montane)

1. Entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale effettua la ricognizione delle funzioni già conferite dalla Regione alle comunità montane che devono essere esercitate dalle unioni montane ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c). Nello stesso provvedimento di ricognizione, la Giunta regionale definisce le modalità di esercizio delle funzioni da parte delle unioni montane.”.

Nota all'articolo 4

- Il testo dell'articolo 47 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 è il seguente:

“ Art. 47. (Promulgazione e pubblicazione della legge)

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dall'approvazione.

2. La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.

3. Al testo della legge segue la formula: "La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte."